

Verbale di Accordo "Banca del Tempo"

– Gruppo Sella –

In Biella, il giorno 26 luglio 2022
dopo approfondito confronto, anche in modalità videoconferenza

TRA

Banca Sella Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Sella, in proprio ed in nome e per conto delle seguenti altre Società del Gruppo: **Banca Sella S.p.A.**, **Sella Leasing S.p.A.**, **Sella Personal Credit S.p.A.**, **Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.**, **Sella SGR S.p.A.**, **Sella Fiduciaria S.p.A.**, **Fabrick S.p.A.**, **Axerve S.p.A.**, **Centrico S.p.A.**, **Sella Venture Partners SGR S.p.A.** (di seguito, laddove collettivamente indicate, anche: "le Società")

E

le **Delegazioni Sindacali** delle Rappresentanze Sindacali **FABI**, **FIRST-CISL**, **FISAC-CGIL**, **UILCA** (di seguito, laddove collettivamente indicate anche: "le OO.SS.")

(di seguito, laddove collettivamente indicate, anche: "le Parti")

PREMESSO CHE:

- a) in data 30 luglio 2020 è stato fra le Parti sottoscritto un accordo per l'istituzione, in via sperimentale, della Banca del Tempo, scaduto il 31 dicembre 2020;
- b) al termine del periodo di sperimentazione, le Parti si sono incontrate e si sono date atto dell'esito positivo della sperimentazione;
- c) è volontà comune delle Parti continuare nel percorso di valorizzazione di iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e solidarietà sociale, in particolare a favore dei dipendenti che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita;
- d) l'art. 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, prevede che "Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";
- e) alla luce di quanto previsto dal sopra citato art. 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 in materia di cessione dei riposi e delle ferie e dall'art. 61 del CCNL 19 dicembre 2019 (di seguito, anche "CCNL"), le Parti si sono nuovamente confrontate sul possibile aggiornamento delle misure per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente;
- f) le Parti hanno quindi convenuto di ricostituire la "Banca del Tempo", ove confluiranno ore di assenza retribuita, in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti, a favore dei dipendenti che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di fruire di ulteriori permessi rispetto a quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello;

tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti

Banca Sella Holding S.p.A.
in proprio ed in nome e per conto delle
Società del Gruppo interessate

Fabi **First-Cisl** **Fisac-Cgil** **Uilca**

Fabio G. Cacciari
Maria Volfi *Luigi...*

Silvia...

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**Articolo 1****Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2**Lavoratrici/lavoratori interessati**

Le Parti confermano che le disposizioni del presente accordo riguardano tutti i dipendenti delle Società destinatarie del presente accordo.

Articolo 3**Modalità di costituzione**

Sarà costituita la "Banca del Tempo" a favore dei dipendenti delle Società che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di fruire - in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti - di ulteriori permessi, avendo esaurito o avendo in previsione di esaurire le proprie dotazioni personali a qualsiasi titolo spettanti.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la Banca del Tempo sarà alimentata come segue:

1. da parte dei dipendenti delle Società, mediante cessione volontaria di:
 - a) giornate/mezze giornate di ferie dell'anno di competenza eccedenti i limiti di legge
 - b) ore di permesso banca delle ore
 - c) ore di permesso ex festività
 - d) ore di permesso contrattuale ex art. 56
2. l'utilizzo avverrà attingendo prioritariamente alla donazione dei dipendenti e, qualora le richieste di fruizione di permesso si rivelassero superiori alle disponibilità complessive della "Banca del Tempo", le Società per i propri dipendenti incrementeranno tali dotazioni versando nella "Banca del Tempo" una quota ulteriore pari al 20% rispetto a quanto donato dai lavoratori;
3. ciascuna Società potrà inoltre ulteriormente intervenire in favore della "Banca del Tempo", incrementandone discrezionalmente la dotazione, nella misura che riterrà tempo per tempo opportuna. Di tali ulteriori eventuali donazioni sarà resa informativa alle OO.SS.

La donazione avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione, a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto o prerogativa derivanti da legge/contratto in capo al lavoratore/lavoratrice donante.

Il numero di ore donate sarà attribuito a titolo di permesso retribuito "Banca del tempo" a favore dei dipendenti che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità - in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti - di fruire di ulteriori permessi.

La fruizione dei permessi banca del tempo potrà avvenire a giornate intere/mezze giornate e/o secondo frazioni orarie non inferiori a 30 minuti.

Ciascun dipendente cui saranno accordate potrà fruire delle giornate/mezze giornate/ore di permesso "Banca del Tempo" a condizione che abbia preventivamente esaurito tutte le proprie dotazioni annue personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti.

Le dotazioni conferite alla "Banca del Tempo" hanno esclusiva natura di permesso retribuito senza potersi mai concretizzare ipotesi di monetizzazione alcuna.

Le ore stanziate nella "Banca del Tempo" scadranno il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 4**Accesso alla Banca del Tempo**

L'accesso alla "Banca del Tempo" è consentito ai dipendenti, aventi i requisiti di cui all'articolo che segue, che presentino apposita richiesta scritta alla funzione Risorse Umane della Società di riferimento.

Le richieste dovranno essere adeguatamente documentate, in modo da consentire alle Società di verificare, nel rispetto della privacy, la sussistenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie all'accoglimento e verranno soddisfatte, sulla base delle predette motivazioni, in ordine temporale di arrivo.

L'accesso alla "Banca del Tempo", ad intervenuta approvazione da parte del Comitato del Personale della Società di riferimento o di persona delegata *ad hoc*, rispetterà l'ordine temporale di ricevimento della richiesta.

Banca Sella Holding S.p.A.

*in proprio ed in nome e per conto delle
Società del Gruppo interessate*

Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Uilca

Silvia Canna...

Maria...

Fab...

Per la fruizione dei permessi viene determinato un tetto massimo complessivo annuo pro-capite di utilizzo pari a 10 (dieci) giornate.

Articolo 5

Criteria di assegnazione

Le giornate di permesso retribuito saranno rese disponibili ai dipendenti che:

- a) siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, per sé stessi;
- b) siano destinatari di permessi ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 per figli e/o coniuge/convivente more uxorio;
- c) abbiano necessità di assentarsi per esigenze legate a disagi comportamentali dei figli, quali a titolo esemplificativo: tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- d) abbiano grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali, esaurita ogni altra causale di assenza a disposizione.

Articolo 6

Disposizioni finali

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2023.

Le Parti si incontreranno entro il 31.01.2023 ed entro il 31.12.2023 per verificare lo stato di applicazione del presente accordo.

Le Parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno inoltre tempestivamente in caso di squilibri fra dotazioni e richieste in corso d'anno con l'obiettivo di rivedere, ove necessario, le casistiche complessivamente ammesse a fruire dei permessi "Banca del Tempo". Inoltre, le Parti si incontreranno per esaminare congiuntamente ulteriori richieste ritenute da parte della Società meritevoli di approfondimento e non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 che precede.


Le Parti si incontreranno comunque a richiesta di una di esse in caso di variazioni introdotte in materia da disposizioni di legge o di contratto nazionale.

Le Parti si danno atto sin d'ora che i contenuti del presente Accordo sono utili per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

*(in proprio ed in nome e per conto
delle società del Gruppo interessate)*



FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA



Banca Sella Holding S.p.A.

*in proprio ed in nome e per conto delle
Società del Gruppo interessate*

Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Uilca